

## OBBLIGAZIONI

### REGOLE GENERALI E ADEMPIMENTO

#### Premessa

- a) Diritti che spettano agli uomini sulle cose = **diritti reali**.
- b) Diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini = **diritti di credito** o personali.

I primi da soli non sono sufficienti per assicurare il soddisfacimento degli interessi umani giuridicamente rilevanti e protetti dal diritto.

#### Caratteri distintivi dei diritti di credito.

- Sono diritti ad una **prestazione personale**: il comportamento del debitore.
  - Sono **diritti relativi**: spettano al titolare nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili.
  - Fruiscono di una **difesa relativa**: il loro titolare può difenderli con azione giudiziale solo nei confronti dell'obbligato e non può agire contro terzi che contestino il diritto (confronto e differenze, sotto tale profilo, con i diritti personali di godimento ed in particolare con la situazione sogg. attiva del conduttore: art. 1585, co. 2: tutela dello stato di fatto della detenzione; artt. 1599 e 2923: opponibilità della locazione ai terzi acquirenti ed ai creditori pignoranti). Godono peraltro della tutela aquiliana (art. 2043).
  - **Legge di circolazione**: i diritti di credito si possono acquistare solo a **titolo derivativo**, tanto che per consentire l'acquisto a titolo originario di un diritto di credito lo si "incorpora" in un documento, il **titolo di credito**, suscettibile di possesso come bene mobile (art. 1992 ss.).
- **NOZIONE obbligazione**: l'espressione indica il rapporto giuridico tra due parti, il **debitore** ed il **creditore**, in forza del quale il primo (soggetto passivo) è obbligato verso il secondo ad eseguire una **prestazione** che può consistere in un dare, in un fare o in un non fare, la cui esecuzione (**adempimento**) è strumentale al soddisfacimento dell'interesse del soggetto attivo. È indispensabile la

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

**cooperazione** del **debitore** perché il creditore consegua, mediante l'adempimento, l'utilità a cui ha diritto.

- Fasi: 1) nascita del vincolo; 2) attuazione spontanea (adempimento) o coattiva del diritto.
- **Giuridicità.** – Il rapporto obbligatorio (detto anche, più semplicemente, obbligazione) dà luogo ad un vincolo giuridico: il debitore è infatti obbligato ad eseguire la prestazione ed in difetto l'ordinamento accorda al creditore la possibilità di agire a tutela del proprio diritto. Invero, qualora il debitore non adempia spontaneamente, è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del creditore (art. 1218 c.c.). Il debitore risponde del proprio inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Ottenuta nel giudizio di cognizione la condanna dell'obbligato all'adempimento e/o al risarcimento del danno, il creditore può agire esecutivamente (pignoramento e processo esecutivo) sui beni del debitore, ottenere che di tali beni venga disposta la vendita forzata, e ricavare così quantomeno l'equivalente economico della prestazione dovutagli e/o del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.
- **Patrimonio:** è l'insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di credito) che appartengono ad una medesima persona. **Patrimonio netto:** valore del patrimonio detratto l'ammontare dei debiti.
- **Distinzione fra obbligazione civile e obbligazione naturale:**
  - obbligazione **civile:** carattere della coercibilità, debito-responsabilità;
  - obbligazione **naturale** art. 2034 c.c.: qualunque dovere morale o sociale in forza del quale un soggetto determinato è tenuto (ma non giuridicamente) ad eseguire un'attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto determinato. Distinzione tra le obbligazioni naturali tipiche (art. 1933 debito di gioco; 2940: adempimento del debito prescritto) ed atipiche (mantenimento del convivente more uxorio; riparazione del danno non risarcibile).
  - **L'obbligazione naturale assume rilievo sul piano giuridico nel momento in cui viene adempiuta.** Il creditore non ha azione, non può cioè pretendere l'adempimento. Tuttavia, se il debitore capace esegue spontaneamente la prestazione questa sarà irripetibile (unico effetto giuridico)

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- **FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (art. 1173 c.c.):** l'obbligazione deve trovare fondamento in una causa giustificativa. Fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali l'obbligazione trae origine.

**Art. 1173 c.c.** Tre grandi categorie:

- 1) **CONTRATTO:** fonte volontaria (strumento per la circolazione dei diritti sulle cose, ma anche fonte di diritti alle prestazioni personali altrui);
- 2) **FATTO ILLECITO:** fonte non volontaria (art. 2043 ss.) dell'obbligo di risarcire i danni;
- 3) fonte generica: **OGNI ALTRO FATTO O ATTO IDONEO** secondo l'ordinamento giuridico: rinvio agli artt. 1987 ss. (promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari altrui, indebiti, arricchimento senza causa) + testamento, matrimonio, provvedimenti giudiziali, legge.

Le fonti delle obbligazioni rappresentano dunque un **sistema aperto**: anche atti o fatti non previsti in norme puntuali ("ogni altro fatto o atto idoneo ecc.") possono produrre obbligazioni nei limiti in cui vi sia conformità con l'ordinamento giuridico.

- **OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE:** è costituito dalla **PRESTAZIONE** dovuta.

Può consistere in un:

- **DARE (consegnare):** es. una somma di danaro; un quadro determinato. Sottospecie: prestazione di restituzione (ad es. della somma ricevuta a mutuo o della cosa ricevuta in locazione).  
Consegna di:
  - a) cosa determinata solo nel genere (art. 1178 = di qualità non inferiore alla media);
  - b) cosa determinata nella sua identità (art. 1177: è incluso l'obbligo di custodia sino alla consegna).
- **FARE:** es. costruire un edificio; prestare il proprio lavoro.

- **OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO.** – Nell'ambito delle obbligazioni di fare, grande rilievo assume la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato:

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- a) nelle obbligazioni di **mezzi**, il debitore è obbligato a svolgere una determinata attività ma non garantisce il risultato atteso dal creditore (es. professionista intellettuale, prestatore di lavoro);
  - b) nelle obbligazioni di **risultato**, il debitore è obbligato a realizzare il risultato (es. appaltatore, vettore).
- **NON FARE**: prestazione negativa, ad es. non alienare un determinato bene (art. 1379), non fare concorrenza ad un altro imprenditore.
- **PATRIMONIALITÀ DELLA PRESTAZIONE (art. 1174)**: carattere della **patrimonialità** della prestazione ed **interesse anche non patrimoniale** del creditore.
  - La prestazione deve essere suscettibile di **valutazione economica**: deve consistere o nel pagamento di una somma di danaro o in un diverso comportamento del debitore che sia traducibile in una somma di danaro che ne rappresenti il valore economico.
  - In tal senso, la patrimonialità della prestazione può discendere o dal fatto che il destinatario è disposto a versare un corrispettivo pur di assicurarsela, oppure (con particolare riferimento alle obbligazioni assunte gratuitamente) nel costo che il debitore deve affrontare per dare esecuzione alla medesima.
  - L'interesse del creditore può essere **economico (patrimoniale)** o anche **non patrimoniale**. Es.: biglietto cinema (interesse culturale e di svago). L'interesse del creditore rappresenta la ragione giustificativa dell'obbligazione: deve sussistere quando l'obbligazione sorge, e deve ancora essere attuale nel momento in cui l'obbligazione viene adempiuta.
  - **ALTRI CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE**: la prestazione deve essere **POSSIBILE** (materialmente e giuridicamente), **LECITA, DETERMINATA O DETERMINABILE**.
  - **SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE**: debitore e creditore.
- Pluralità di debitori o di creditori: obbligazione solidale o parziaria (rinvio).

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

Soggetti: attivo e passivo di regola determinati, ma anche determinabili (es.: promessa la pubblico art. 1989 c.c.).

- **Obbligazione reale o *propter rem***: è l'obbligazione collegata alla proprietà o ad altro diritto reale di godimento su un bene. Questo collegamento identifica nel proprietario del bene o nel titolare del diritto reale la persona dell'obbligato (es.: art. 1030 c.c.). Si caratterizza per l'**ambulatorietà**: la titolarità del rapporto obbligatorio dipende dalla titolarità di un altro rapporto e circola con esso.

- **OBBLIGO RECIPROCO DI BUONA FEDE (OGGETTIVA) E CORRETTEZZA Art. 1175.**

Dovere di comportarsi da persone oneste e leali, espressione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione. Entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio sono tenuti a comportarsi secondo buona fede.

**Clausola generale.** Il comportamento conforme a correttezza non si può individuare in astratto e a priori, ma va individuato nella fase di attuazione del rapporto in base al concreto contenuto del medesimo.

**Obblighi accessori (doveri di lealtà – doveri di salvaguardia):** ulteriori rispetto alla prestazione principale che rispondono ad un atteggiamento di tipo cooperativo (es.: di informazione e avviso, di lealtà, assistenza e custodia che si riferiscono alla prestazione e contribuiscono a precisarne le modalità di esecuzione e a garantire il puntuale soddisfacimento dell'interesse sotteso).

Dovere del debitore di effettuare, nei limiti in cui ciò non comporti per lui un apprezzabile sacrificio, quelle prestazioni che, quantunque non fossero espressamente previste, appaiono indispensabili ad assicurare la realizzazione dell'interesse del creditore.

Dovere del creditore di porre in essere, entro gli stessi limiti sopra enunciati, quegli accorgimenti che possono agevolare, o comunque rendere meno gravoso, l'adempimento del debitore.

### ADEMPIMENTO: NOZIONE E REGOLE GENERALI.

- **Vincolo** ad eseguire un determinato comportamento = **prestazione**; attuazione = **adempimento** che comporta (effetto) l'**estinzione** dell'obbligazione, ossia la definitiva **liberazione** del debitore dal vincolo ed il soddisfacimento dell'interesse del creditore.
- La prestazione deve essere esattamente eseguita = adempimento esatto, effettuato nel rispetto delle regole stabilite per l'esecuzione della prestazione. L'esattezza si valuta rispetto a diversi criteri:
  - a) le **modalità** di esecuzione della **prestazione**;
  - b) il **tempo** e il **luogo** di esecuzione;
  - c) l'**autore** della prestazione;
  - d) il **destinatario** della prestazione;
  - e) l'**identità** della prestazione.

#### MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- **Art. 1176 diligenza** nell'adempimento = unità di misura dell'esattezza dell'adempimento.
  - 1 comma: dell'uomo medio;
  - 2 comma: attività professionale = perizia, ossia abilità tecnica, conoscenza e rispetto di regole tecniche.
- **Consistenza** dell'adempimento: la prestazione deve essere eseguita per intero, il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, art. 1181.
- **LUOGO DELL'ADEMPIMENTO: art. 1182.** Norma dispositiva: opera solo in mancanza di una diversa previsione negoziale.
- Qualora sul punto le parti nulla abbiano stabilito attraverso il contratto, operano i seguenti criteri:

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- 1) Se l'obbligazione ha ad oggetto la dazione di una cosa determinata, l'adempimento deve avvenire nel luogo dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
  - 2) Se l'obbligazione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'adempimento deve avvenire presso il domicilio del **creditore** al momento della scadenza (c.d. **obbligazioni portabili**)
  - 3) Negli altri casi, l'adempimento deve avvenire presso il domicilio del debitore al momento della scadenza (**c.d. obbligazioni richiedibili o querabile**)
- **TEMPO DELL'ADEMPIMENTO: artt. 1183 – 1187:** si tratta sempre di norme dispositive.
  - Se il contratto nulla stabilisce in ordine al momento in cui la prestazione può essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, fatto salvo il minimo intervallo di tempo normalmente necessario (alla luce della regola della correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175) al debitore per predisporre all'adempimento.
  - Se in ragione della natura della prestazione, degli usi, del luogo o del modo dell'esecuzione è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo tra le parti, è stabilito dal giudice.
  - **Termine di adempimento:** momento a partire dal quale (o entro il quale) la prestazione deve essere eseguita. Differenza tra termine di adempimento e termine di efficacia.
  - Il termine di adempimento può essere stabilito a favore del debitore, a favore del creditore, o a favore di entrambi.
  
  - **AUTORE DELL'ADEMPIMENTO:** il debitore o, entro certi limiti, un terzo.
  
  - **Pagamento eseguito dal debitore incapace: art. 1191.** Non occorre che l'adempimento provenga da persona capace, il debitore incapace che ha adempiuto non può impugnare il pagamento e chiederne la restituzione a causa della propria incapacità.
  - Configurandosi il pagamento un "atto dovuto", dall'attuazione di una obbligazione già esistente nel suo patrimonio non può discendere alcun

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

pregiudizio a carico dell'incapace. Non vi è quindi ragione di mettere in discussione l'efficacia dell'adempimento così eseguito.

- L'incapace non può quindi validamente assumere nuove obbligazioni, ma può validamente adempiere un'obbligazione preesistente.
  - **Quale incapacità è irrilevante?** Solo quella legale di agire o anche quella di intendere e volere? Varie tesi: il problema è strettamente collegato a quello, di portata più generale, della natura giuridica dell'adempimento.
  - La dottrina che qualifica l'adempimento come un **mero fatto giuridico** (come un accadimento produttivo di effetti giuridici che si realizzano indipendentemente dalla volontà dell'uomo) considera irrilevante l'incapacità di intendere e volere del debitore al momento dell'esecuzione della prestazione (arg. ex art. 428: l'invalidità dell'atto unilaterale posto in essere dall'incapace naturale scatta solo quando dal compimento dell'atto medesimo deriva grave pregiudizio in capo al soggetto non in grado di intendere e volere).
  - Gli autori che descrivono il pagamento come un **atto giuridico in senso stretto** (*recte*: comportamento umano cosciente e volontario, produttivo di effetti giuridici anche non ricercati da chi agisce) ritengono invece che l'art. 1191 escluda la rilevanza della **sola incapacità legale** del debitore, **non anche di quella naturale** (arg. ex. artt. 1175 e 1176: le norme che impongono al debitore di osservare le regole della correttezza e della diligenza sembrano presupporre che l'obbligato sia in grado di comprendere il significato delle proprie azioni).
  - Precisazione su adempimenti negoziali (contratto preliminare): non si applica il disposto dell'art. 1191.
- **Adempimento del terzo art. 1180.** : Un terzo può adempiere al posto del debitore (es. il padre che paga i debiti del figlio; il socio che paga i debiti della società).
- Ragioni che possono stare alla base dell'adempimento del terzo: volontà del *solvens* di avvantaggiare patrimonialmente il debitore (liberalità indiretta); interessi di natura patrimoniale dello stesso terzo adempiente (il socio di maggioranza paga i debiti della sua società per salvarla dal fallimento); eventuale interesse del terzo a sostituirsi al creditore nei rapporti con il debitore originario.
  - Negozialità dell'adempimento del terzo.
  - Il creditore, in linea di massima, non può rifiutare l'adempimento del terzo.



## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- Ipotesi in cui il rifiuto deve considerarsi legittimo: prestazioni infungibili; opposizione del debitore. Esame delle ragioni che possono indurre l'obbligato ad opporsi all'adempimento del terzo.

### ➤ DESTINATARIO DELL'ADEMPIMENTO:

- **Soggetti legittimati a ricevere il pagamento - art. 1188 comma 1:** il creditore, un suo rappresentante (es. il direttore del negozio che riceve il pagamento al posto del titolare dell'esercizio); altro soggetto indicato dal creditore (es. la banca) o autorizzato dalla legge o dal giudice (tutore; ufficiale giudiziario; curatore fallimentare).
  - **Pagamento a soggetto non legittimato - art. 1188, comma 2:** il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto non legittimato non libera il debitore, salvo che il creditore non lo ratifichi o non ne abbia comunque tratto un vantaggio patrimoniale.
- ### ➤ Pagamento eseguito al creditore apparente - art. 1189:
- Ulteriore deroga a quanto stabilito dall'art. 1188, comma 2. Se normalmente non ha efficacia liberatoria l'adempimento eseguito verso un soggetto non legittimato, il debitore si libera comunque se adempie nei confronti di un creditore apparente, purché ricorrano due condizioni, una di carattere **oggettivo** ed una di carattere **soggettivo**:
- 1) Il soggetto che riceve il pagamento deve apparire creditore in base a **circostante univoche**, tali cioè da non provocare incertezza nel debitore in ordine alla legittimazione del soggetto a cui viene rivolto il pagamento (es. titolo di credito trafugato). In altri termini, le circostanze debbono essere tali che il debitore non è in grado, utilizzando l'ordinaria diligenza, di avvedersi dell'errore nel quale incorre.
  - 2) Il debitore deve essere in **buona fede**: deve cioè ignorare la mancanza di legittimazione del destinatario dell'adempimento. La buona fede **non si presume**: per essere liberato, il debitore deve dare prova della propria condizione di buona fede, indicando gli elementi di fatto sui quali si fondava il suo convincimento che l'apparenza corrispondesse alla realtà. Alla luce del primo presupposto, cosiddetto oggettivo, dell'apparenza, la buona fede non rileva in caso di colpa grave: il debitore non è liberato se poteva, con l'ordinaria diligenza, rilevare che il soggetto a cui il suo adempimento veniva rivolto non era in realtà il vero creditore.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- **Interpretazione restrittiva della norma offerta dalla giurisprudenza:** il debitore è liberato solo quando il creditore ha colposamente concorso a generare la situazione di apparenza.
- **Pagamento eseguito verso il creditore incapace - art. 1190:** qualora il creditore sia legalmente incapace di agire, il pagamento deve essere eseguito nelle mani del suo rappresentante legale.
- Esigenze di tutela dell'incapace
- Il pagamento effettuato nei confronti di un creditore incapace non libera il debitore, a meno che questi non dimostri che quanto pagato è stato comunque **rivolto a vantaggio dell'incapace**, ossia che l'incapacità non ha impedito al creditore di disporre della prestazione in modo corretto.
- **Tendenziale irrilevanza della incapacità naturale.** Il pagamento eseguito nei confronti di un creditore incapace di intendere e di volere viene in linea di massima considerato liberatorio (mancando un rappresentante legale, nelle mani di chi l'obbligato potrebbe adempiere? E soprattutto: come potrebbe l'obbligato rilevare l'inidoneità del proprio creditore a comprendere il significato delle proprie azioni?), a meno che il debitore non fosse in mala fede. Si applica quindi il disposto dell'art. 428, comma 2 (così BIANCA, 293).
- **Identità** della prestazione. Il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta, non una diversa anche se di valore uguale o maggiore (art. 1197, comma 1).
- **DATIO IN SOLUTUM ( O PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, O DAZIONE IN PAGAMENTO) – art. 1197.** Contratto con causa solutoria attraverso cui il creditore accetta che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella inizialmente dovuta.
- L'obbligazione si estingue solo quando la diversa prestazione viene eseguita: se il debitore non dà corso alla diversa prestazione, il creditore può sempre pretendere l'adempimento della prestazione originaria (c.d. realtà della *datio in solutum*).
- Trasferimento di un diritto a titolo di *datio in solutum*: l'obbligazione si estingue immediatamente (si tratta di contratto consensuale ed immediatamente traslativo). Cenno alle garanzie.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- Art. 1198 - Cessione di un credito a titolo di *datio in solutum*: ipotesi di cessione *pro solvendo* - il debitore cedente si libera, pertanto, solo quando il ceduto paga il creditore cessionario.
- Art. 1192: pagamento eseguito con cose altrui.
- Regole sulla **imputazione del pagamento**:
  - art. 1193, caso regolato: pluralità di debiti omogenei verso lo stesso creditore;
  - art. 1194. *Ratio*: consentire al creditore di continuare a beneficiare della produzione degli interessi;
- Art. 1199 – Quietanza. Dichiarazione del creditore che attesta l'avvenuto pagamento. Il suo valore probatorio è quello di una confessione stragiudiziale, ma tale efficacia probatoria è riferita solo al fatto giuridico del pagamento, non anche all'estinzione dell'obbligazione. Riferimento alla quietanza liberatoria.

### **MORA DEL CREDITORE**

- **Il problema.** L'adempimento si presenta come fenomeno complesso: di regola, il debitore può eseguire la propria prestazione solamente se ed in quanto il creditore accetti di riceverla, ovvero tiene la condotta necessaria per mettere il debitore medesimo nella condizione di adempiere (es.: se Tizio deve pagare una somma di denaro a Caio, il pagamento può essere eseguito solo se Caio accetta di ricevere la somma dovuta; se Tizio è obbligato a ristrutturare l'abitazione di Caio, tale ristrutturazione può essere completata solamente in quanto a Tizio venga assicurata la possibilità di accedere all'edificio oggetto del suo intervento).

L'attività che il titolare del credito deve porre in essere per consentire la regolare attuazione della condotta dovuta viene dunque definita **cooperazione del creditore all'adempimento**.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- Obbligazioni in cui la cooperazione del creditore **non è necessaria** ai fini dell'adempimento dell'obbligazione: obbligazioni negative; obbligo del locatore di assicurare alla controparte il godimento di un bene per l'intera durata del contratto; obbligo del mandatario di porre in essere l'atto gestorio.
- La cooperazione rappresenta un onere e non un'obbligazione del creditore: si tratta di un comportamento che il creditore deve osservare nell'interesse proprio e non nell'interesse altrui.

Per contro, il debitore non può essere considerato titolare di un vero e proprio "diritto ad adempiere". Il suo interesse è infatti quello di liberarsi da un rapporto che il creditore senza motivo gli impedisce di attuare, interesse che può essere tutelato anche se il creditore rifiuta di ricevere la prestazione dovutagli.

- Ragioni pratiche che possono indurre il creditore a non cooperare: inesattezza della prestazione offerta dal debitore; pretesa invalidità del contratto da cui l'obbligazione deriva.
- **MORA DEL CREDITORE:** Qualora il creditore, **senza giustificato motivo**, rifiuti di ricevere la prestazione dovuta o comunque di cooperare all'adempimento (*recte*: di fare quanto necessario affinché il debitore possa adempiere), il debitore può costituirlo (cioè "metterlo") in mora (e dunque provocare tutte le conseguenze ad essa collegate) offrendogli la prestazione con modalità formali prestabilite dalle norme.
- **OFFERTA FORMALE O SOLENNE:** Le modalità dell'offerta variano a seconda del tipo di obbligazione.
  - ❖ **Offerta reale (art. 1209, comma 1):** Se si tratta di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro o la dazione di un determinato quantitativo di cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (obbligazioni portabili), l'offerta deve essere effettuata a mezzo di un ufficiale giudiziario nel luogo ove il creditore ha il proprio domicilio.
  - ❖ **Offerta per intimazione (art. 1209, comma 2):** se l'obbligazione ha ad oggetto prestazioni di fare, la dazione di cose mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore o la consegna di beni immobili, la costituzione in mora avviene attraverso un'intimazione scritta e notificata al creditore nelle forme previste per atti giudiziari.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- **Esito dell'offerta:** accettazione o rifiuto e controllo del giudice (art. 1207).
- **Offerta secondo gli usi:** se il debitore non rispetta tali modalità, e si limita ad offrire la prestazione con le modalità stabilite dagli usi, il creditore non viene costituito in mora. Tuttavia, come verrà illustrato tra breve, gli effetti della mora del creditore potranno verificarsi con il deposito delle cose oggetto della prestazione secondo le modalità stabilite dall'ordinamento.
- L'offerta secondo gli usi, peraltro, produce, ai sensi dell'art. 1220, dettato in tema di inadempimento, un altro importante effetto: evita che il debitore possa a sua volta essere ritenuto in mora nell'adempimento, con tutte le conseguenze che in caso contrario ne deriverebbero.

### EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE: ART. 1207

- È posto a carico del creditore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Si tratta di una regola di fondamentale importanza nell'economia dell'istituto: se la prestazione del debitore diviene impossibile dopo che il creditore è costituito in mora, il contratto da cui deriva l'obbligazione in esame non si risolve ex art. 1463. Oltre ad essere liberato dall'obbligo di eseguire la propria prestazione, il debitore potrà quindi pretendere l'esecuzione della prestazione a lui dovuta.

Se infatti il creditore avesse accettato la prestazione nel momento in cui l'offerta era stata posta in essere, l'impossibilità non si sarebbe verificata: il rischio dell'impossibilità è dunque riversato sul creditore in mora proprio perché è lo stesso creditore, con il suo atteggiamento ingiustificatamente ostativo, ad alimentare il concretizzarsi di tale rischio. Vari esempi.

- Non sono più dovuti gli interessi o i frutti non percepiti
- Il creditore in mora è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora ed a sostenere le spese per la custodia o la conservazione della cosa (e, più in generale, della prestazione) dovuta.

### DEPOSITO LIBERATORIO

- Se il creditore non accetta l'offerta, questi è costituito in mora (sempre che il giudice accerti che l'offerta era valida), ma il debitore non è liberato dalla sua obbligazione. Se egli intende liberarsi dall'obbligazione, deve provvedere al deposito delle cose dovute.
- Il deposito, a sua volta, dovrà essere accettato o dichiarato valido con sentenza (art. 1210).
- Il deposito, per sua natura, riguarda solo le cose mobili.
- Quando la prestazione ha ad oggetto la consegna di un immobile, il debitore si libera ottenendo dal giudice la nomina di un sequestratario (art. 1216, comma 2).
- Liberazione del debitore nelle obbligazioni di fare. Nelle obbligazioni di fare, ovviamente, non è possibile il deposito: pertanto, il debitore non si libera finché la prestazione non si estingue per un'altra causa. In tal senso, può trovare applicazione all'ipotesi che si esamina il comma 2 dell'art. 1256 c.c., secondo cui l'impossibilità temporanea della prestazione diviene definitiva (con conseguente estinzione del rapporto) allorquando, per la natura dell'oggetto o per il titolo dell'obbligazione, il debitore non può più essere considerato tenuto ad eseguirla, ovvero il creditore non può più avere interesse ad esigerla.

### MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

- Gli artt. 1230 ss. disciplinano una serie di fatti estintivi dell'obbligazione diversi dall'adempimento.

La dottrina tradizionale suole distinguere tali vicende in modi di estinzione **satisfattori** e **non satisfattori**, a seconda del fatto che il creditore veda o meno

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

realizzato il suo interesse. È stato tuttavia osservato che solo l'adempimento, in realtà, soddisfa l'interesse del creditore.

### ➤ **MODI Satisfattori:**

- 1) Compensazione (art. 1241 ss.)
- 2) Confusione (artt. 1253 ss.)
- 3) *Datio in solutum* (artt. 1197 ss.): cenni e rinvio.

### ➤ **MODI NON Satisfattori:**

- 1) Novazione oggettiva (artt. 1230 ss.)
- 2) Impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 ss.)
- 3) Remissione del debito (artt. 1236 ss)

## **MODI Satisfattori**

### **1) COMPENSAZIONE (artt. 1241 ss.)**

- Allorquando due soggetti sono **reciprocamente obbligati** l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per quantità corrispondenti (es. A è debitore di 100 euro verso B; B deve a sua volta pagare 70 euro ad A: i due debiti si estinguono per quantità corrispondenti, quindi A sarà tenuto a pagare solamente le 30 euro che residuano dopo che la compensazione si è verificata).
  
- *Ratio* della fattispecie - economia degli atti giuridici: inutilità di due adempimenti reciproci; garanzia della realizzazione del credito: tutela della posizione del debitore più solvibile (Es. Tizio e Caio sono reciprocamente obbligati per la stessa somma. Solo che mentre Tizio è persona notoriamente solvibile, Caio versa in condizioni economiche disastrose: se si imponesse ai soggetti in questione di

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

eseguire le reciproche prestazioni, verrebbe evidentemente pregiudicata la posizione di Tizio, il quale dovrebbe eseguire il pagamento, senza avere alcuna garanzia in ordine alla possibilità di ottenere la prestazione a lui dovuta).

- Il nostro ordinamento disciplina tre forme di compensazione: **la compensazione legale; la compensazione giudiziale; la compensazione volontaria.**
  
- **Compensazione legale** (art. 1243, comma 1): opera solamente se i due debiti sono entrambi **omogenei; liquidi ed esigibili**.
  - 1) **Omogeneità**: i due debiti devono avere ad oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili (cioè sostituibili l'una con l'altra) dello stesso genere.
  - 2) **Liquidità**: i due debiti devono essere **certi nella loro esistenza, non contestati e determinati nel loro ammontare**. (Es. il credito in forza del quale ha diritto ad ottenere 100 Euro da Caio è un credito liquido; il credito ad un risarcimento non ancora quantificato non può considerarsi liquido).
  - 3) **Esigibilità**: i due debiti devono essere azionabili in giudizio, per ottenere la condanna del debitore all'adempimento (esempi di credito inesigibile: il credito nascente da obbligazioni naturali; il credito derivante da contratto sottoposto a condizione sospensiva; il credito sottoposto a termine allorquando il termine non sia ancora scaduto).
  
- La compensazione estingue i due **debiti fin dal momento in cui si è verificata la loro coesistenza**. Il giudice non può rilevare d'ufficio la compensazione: occorre che una tra le parti interessate provveda ad eccepirla, anche in via stragiudiziale. La sentenza del giudice che dispone l'estinzione dei due debiti per compensazione ha natura dichiarativa: si limita ad accertare che la compensazione si è verificata.



## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

➤ **Compensazione giudiziale:** può operare quando uno dei due debiti non è liquido, ma di facile e pronta liquidazione (es.: A deve pagare a B una somma di denaro di importo pari a 10000 euro [credito liquido]: B deve versare ad A una somma di denaro pari al valore di 1000 azioni della società X quotata in borsa, valore da determinare al momento della chiusura della Borsa di Milano del giorno 29.4.2009 [credito non liquido, ma di facile e pronta liquidazione]).

➤ Il giudice , in questo caso, ha due possibilità:

1) Sospendere la condanna all'adempimento del credito liquido finché non viene liquidato anche l'altro credito.

2) Disporre la compensazione per la parte del debito riconosciuta come esistente (es.: A deve versare 100 euro a B; B è a sua volta debitore di A per il pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare è però contestato: B afferma che l'importo di tale somma è di 70 euro; A afferma che questo importo è invece pari a 100 euro. Il Giudice può dichiarare la compensazione dei due debiti per 70 euro, e proseguire nell'accertamento della restante parte del debito di B verso A).

➤ **Compensazione volontaria:** contratto attraverso cui le parti si accordano per estinguere i reciproci debiti malgrado non siano caratterizzati dai requisiti della omogeneità, della liquidità e della esigibilità.

## 2) CONFUSIONE (art. 1253 ss.)

➤ Ricorre allorché la figura del creditore e quella del debitore vengono a coesistere in capo al medesimo soggetto (es. il debitore succede al creditore in via ereditaria)

## MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI

### 1) NOVAZIONE OGGETTIVA (art. 1230 ss.)

- Contratto attraverso cui le parti si accordano per sostituire l'obbligazione tra loro in essere (che si estingue) con una nuova obbligazione diversa dalla precedente nell'oggetto o nel titolo.
- Elementi costitutivi della novazione sono il c.d. *animus novandi* e l'*aliquid novi*.
- ❖ *Animus novandi*: la volontà di novare deve essere esternata in modo non equivoco. Deve essere chiaro che le parti non intendono affiancare una nuova obbligazione alla precedente, ma estinguere tale ultima obbligazione e sostituirla con una nuova
- ❖ *Aliquid novi*: la nuova obbligazione deve essere diversa dalla precedente nell'oggetto o nel titolo.
  - **Esempio di novazione riferita all'oggetto**: A doveva a B una somma di denaro. Le parti si accordano per estinguere tale obbligazione e per sostituirla con un nuovo vincolo in forza del quale il debitore è tenuto ad eseguire verso il creditore una prestazione di *facere* (differenza con la *datio in solutum*).
  - **Esempio di novazione riferita al titolo**: A doveva versare a B determinate somme a titolo di canone di locazione; le parti si accordano e decidono che queste somme devono essere corrisposte a titolo di rate di prezzo in un rapporto di vendita.
- **Rapporti tra l'obbligazione "novata" e la nuova obbligazione**: la novazione presuppone l'esistenza dell'obbligazione che le parti intendono sostituire con un

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

nuovo rapporto obbligatorio. Se non esisteva l'obbligazione originaria, la novazione è senza effetto (art. 1234).

- Le garanzie che assistevano l'obbligazione originaria non si trasmettono alla nuova obbligazione, a meno che le parti non si accordino in tal senso.

### 2) IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE (artt. 1256 ss).

- L'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore.
- Caratteristiche dell'impossibilità: deve trattarsi di impossibilità **obiettiva** ed **assoluta**.
- ❖ **Impossibilità obiettiva**: affinché l'obbligazione si estingua, la prestazione deve essere obiettivamente ineseguibile (es. *factum principis*); la mera difficoltà del debitore non rileva.
- ❖ **Impossibilità assoluta**: deve tradursi in un fattore impeditivo all'esecuzione della prestazione non superabile attraverso forze umane. Attenuazione del principio.
- **Impossibilità temporanea** (art. 1256, comma 2): il debitore non è responsabile del ritardo sull'adempimento. Tuttavia, l'impossibilità temporanea diventa **definitiva** qualora, considerata la natura della prestazione, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla o il creditore non ha più interesse a riceverla.
- **Impossibilità parziale (art. 1258)**: con riferimento alle sole prestazioni divisibili, se la prestazione diviene impossibile solo in parte il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione che è rimasta possibile. Rapporti con il 1181: se il creditore normalmente può rifiutare l'adempimento parziale, il debitore si libera attraverso

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

l'adempimento parziale se, per la parte residua, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

### 3) REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236)

- Negozio giuridico unilaterale e recettizio attraverso cui il creditore manifesta la volontà di rinunciare a far valere il suo diritto, liberando così il debitore e determinando l'estinzione dell'obbligazione. L'effetto estintivo si produce nel momento in cui la remissione viene comunicata al debitore.
  
- La remissione del debito può essere realizzata sia attraverso una dichiarazione espressa, sia attraverso un comportamento concludente del creditore. In particolare, la legge considera comportamento indicativo della volontà del creditore di rinunciare al suo diritto la restituzione, fatta al creditore, del documento dal quale risulta il credito (art. 1237).
  
- La remissione costituisce un **negozio rifiutabile da parte del debitore**. Il debitore può infatti paralizzare l'effetto estintivo proprio della remissione proponendo opposizione entro un congruo termine (applicazione del principio generale dell'autonomia negoziale, in forza del quale un soggetto non è tenuto a ricevere nella propria sfera giuridica neanche un'attribuzione favorevole qualora non intenda giovarsene).
  
- Ragioni pratiche che possono indurre il creditore a procedere alla remissione: interessi di natura patrimoniale (si pensi al soggetto che, avendo dei crediti nei confronti della società di cui è socio di maggioranza, decide di rimettere tali debiti per salvare la società dal fallimento); causa di liberalità (il creditore che, legato al debitore da affetto o amicizia, sceglie di avvantaggiarlo patrimonialmente rinunciando al proprio diritto).

## CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- L'ordinamento propone un'articolata classificazione delle varie tipologie di obbligazioni riscontrabili nella pratica degli affari, sottoponendo il rapporto ad una differente disciplina in ragione delle caratteristiche che il rapporto medesimo assume in base alle caratteristiche dei soggetti e dell'oggetto del rapporto.

### CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN BASE AI SOGGETTI

L'obbligazione plurisoggettiva dal lato attivo e/o dal lato passivo (cioè con parte creditrice o debitrice composta da più soggetti) può essere solidale o parziaria.

### OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE

- **PLURALITÀ DI DEBITORI (obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo).** - Se vi sono **più debitori** di un'obbligazione che ha ad oggetto una prestazione **divisibile**, l'obbligazione dal punto di vista soggettivo (lato **passivo**) può essere:

**a) solidale** (art. 1292):

- ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità;
- l'adempimento di uno libera tutti gli altri dal debito nei confronti del creditore (cioè dal lato esterno, nei rapporti con il creditore);
- il debitore che ha pagato l'intero può rivalersi verso gli altri con l'azione di regresso, ripetendo da ciascuno dei coobbligati in solido la sua parte. Questo profilo attiene a quello che viene denominato il lato interno: rapporti tra condebitori; **azione di regresso** (artt. 1298 – 1299); le parti si presumono uguali. Se uno dei condebitori è insolvente (ossia non è in grado di versare la sua parte), la perdita si ripartisce tra gli altri (che pagheranno pertanto più di quanto avrebbero dovuto);
- Es.: pluralità di acquirenti, debito di prezzo; pluralità di danneggiati (2055).

**b) parziaria** (art. 1314): ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte e la sorte di ciascun debitore è indipendente da quella degli altri. Si tratta dunque di una situazione non vantaggiosa per il creditore.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

**Regola** in caso di **pluralità di debitori**: generale presunzione di **solidarietà passiva** (art. 1294) al fine di rafforzare la posizione del creditore.

**PLURALITÀ DI CREDITORI (obbligazione soggettivamente complessa dal lato attivo)**. – Alternative possibili:

**a)** Solidarietà **attiva** (non frequente). Il **credito** è **solidale** solo se espressamente previsto: nel qual caso, si riscontra la presenza di una pluralità di creditori ciascuno dei quali può pretendere dal debitore l'intera prestazione, salvo poi dover distribuire agli altri concreditori la parte che spetta a ciascuno di essi (es.: diritto di credito all'apertura di una cassetta di sicurezza, art. 1840 c.c., prestazione indivisibile).

**b)** **Credito parziario**: ciascun creditore può esigere solo una parte della prestazione. Es.: comproprietari che vendono il bene in comunione, credito relativo al prezzo.

**Regola** in caso di **pluralità di creditori**: l'obbligazione si presume parziaria (la solidarietà deve essere pattuita). Il debitore che paga l'intero ad uno dei concreditori non si libera nei confronti degli altri che potrebbero costringerlo (se il concreditore che ha riscosso non ha versato loro la quota spettante) a pagare di nuovo la parte di loro spettanza.

### ➤ *Favor creditoris*.

- a) la **solidarietà passiva** giova al creditore che è esonerato dal rischio di insolvenza dei singoli condebitori potendo esigere l'intero da quello, tra i condebitori, che risulta più solvibile;
- b) la **parziarietà attiva** giova ai concreditori perché consente a ciascuno di realizzare direttamente quanto di sua spettanza.

- **Disciplina delle vicende delle obbligazioni solidali**: si occupa di eventi suscettibili di estinguere o modificare l'obbligazione che riguardano solo uno o alcuni soggetti. Regola generale: ai debitori o creditori in solido si estendono gli effetti favorevoli derivanti da tali vicende, ma non gli effetti sfavorevoli. Es.: art. 1301 (remissione del debito); art. 1308 (costituzione in mora).

## CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN BASE ALL'OGGETTO

- 1) Obbligazioni **specifiche**: hanno ad oggetto beni individuati nella loro identità (il quadro x).
- 2) Obbligazioni **generiche**: l'oggetto della prestazione è individuato in ragione della sua appartenenza ad un genere, ossia ad una categoria di beni (grano, danaro).

**Rilevanza della distinzione**: se l'obbligazione è generica, allora:

- art. 1178: criterio legale della qualità media;
- art. 1378, alienazione: è necessario l'atto di individuazione per il passaggio della proprietà e del rischio;
- responsabilità per inadempimento: *genus numquam perit*.

- 3) Obbligazioni **fungibili**: si definiscono tali quando la prestazione ha ad oggetto una cosa, un fatto o un servizio che, in relazione all'interesse concreto del creditore, può essere sostituito con un altro di identico valore. Fungibilità: equivalenza qualitativa tra cose con riguardo alla loro capacità di soddisfare egualmente l'interesse del creditore, irrilevanza della persona del debitore.

- 4) Obbligazioni **infungibili**: si definiscono tali quando assumono rilievo l'identità e o le qualità personali di chi esegue la prestazione (prestazione di un professionista).

➤ **Rilevanza della distinzione**. - La fungibilità è:

- ❖ presupposto della compensazione legale e giudiziale (1243);
- ❖ presupposto dell'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di fare (2931).

- 5) Obbligazioni **alternative**: artt. 1285 ss. c.c.

L'obbligazione si definisce alternativa quando sono previste due o più (alternativa multipla: art. 1291) prestazioni, ma un solo adempimento: il debitore si libera

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

eseguendo una sola prestazione, non potendo peraltro costringere il creditore a ricevere parte di una e parte dell'altra.

Es.: a garanzia del credito il debitore si obbliga a concedere una ipoteca o in alternativa una fideiussione bancaria; abbonamento teatrale per 5 spettacoli a scelta tra le varie rappresentazioni incluse in un programma.

La pluralità dell'oggetto dell'obbligazione viene meno con la **concentrazione** che si ha quando viene esercitato il **potere di scelta** che può spettare al debitore (è questa la regola), al creditore (solo se così è previsto, come nell'esempio dell'abbonamento), o ad un terzo (art. 1286).

**Unicità dell'adempimento:** il debitore si libera eseguendo la prestazione prescelta (art. 1285).

Decadenza dalla facoltà di scelta: art. 1287.

In caso di **impossibilità** di una delle prestazioni:

- se originaria = l'obbligazione si considera semplice, art. 1288;
- se sopravvenuta:
  - 1) non imputabile alle parti = l'obbligazione si considera semplice, art. 1288.
  - 2) imputabile al debitore o al creditore: si applica l'articolata disciplina dettata dall'art. 1289.

In caso di impossibilità di entrambe le prestazioni si applica la disciplina dettata dall'art. 1290.

6) Obbligazione **cumulativa**: sono previste più prestazioni e il debitore si libera solo quando le ha adempiute tutte.

7) Obbligazione **facoltativa**: è quella in cui la prestazione dovuta dal debitore è una sola, ma gli è riconosciuta (dal titolo o dalla legge), nel suo esclusivo interesse, la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella prevista.

Esempi:

- legato di cosa altrui (art. 651): acquisto della proprietà dal terzo e trasferimento al legatario o, a scelta dell'onerato, pagamento al legatario del giusto prezzo.
- Acquisto di un bene ipotecato (art. 2858): pagamento del debito o rilascio bene o liberazione da ipoteca *ex artt. 2889 ss.*



## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

### 8) Obbligazioni **divisibili e indivisibili**:

- **Obbligazioni divisibili** (art. 1314). – Hanno ad oggetto una prestazione frazionabile in una pluralità di componenti (ad es., un certo quantitativo di grano), sicché, se tale prestazione deve essere eseguita da una pluralità di debitori, in astratto ciascuno può liberarsi attraverso la dazione di una parte di prestazione corrispondente alla sua quota di debito. Per contro, qualora la prestazione sia destinata ad una pluralità di creditori, ciascun creditore può esigere solo la parte di prestazione corrispondente al contenuto del suo diritto.
- Come è facilmente intuibile, se l'obbligazione divisibile è caratterizzata dalla presenza di una parte plurisoggettiva, essa può configurarsi come solidale o come parziaria: in particolare, ai sensi del già richiamato art. 1294 c.c., l'obbligazione divisibile caratterizzata da una pluralità di debitori si presume solidale; viceversa, l'obbligazione divisibile plurisoggettiva con riferimento al lato attivo si presume parziaria, se il titolo costitutivo del rapporto non dispone diversamente.
- **Obbligazione indivisibile** (art. 1316). – L'obbligazione si qualifica come indivisibile allorquando la prestazione ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione o per la natura della prestazione stessa (es.: consegna di un animale vivo, di un'automobile, esecuzione di un concerto musicale da parte di un gruppo) oppure per volontà delle parti che non ritengono utile od opportuna un'esecuzione frazionata della condotta dovuta (pacchetto turistico, viaggio di nozze). Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1317).

## OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

- Riferimenti normativi: artt. 1277 ss. c.c.; art. 1224 c.c. per quanto concerne i danni da inadempimento.
- **Oggetto delle obbl. pecuniarie:** *pecunia* = danaro. Il danaro ha la funzione di mezzo generale di acquisto dei beni, mezzo generale di pagamento.
- Il danaro è rappresentato dalla **moneta**, ossia innanzitutto dai pezzi metallici o cartacei cui è socialmente riconosciuta la **funzione** di mezzi generali di pagamento. Alla nozione indicata si aggiungono nelle moderne economie altri mezzi di pagamento, denominati moneta elettronica, ecc.
- La moneta è normalmente monopolio dello Stato ed ha un corso legale, ossia è il **mezzo legale di pagamento**.
- Il danaro avente **corso legale** in un dato ordinamento giuridico è la **valuta**.
- **Art. 1277**, comma 1: **valore nominale**, ovvero il valore numerico del danaro segnato sulla moneta ed indicato in multipli o sottomultipli dell'unità di misura monetaria: attualmente, in Italia, l'euro.
- Art. 1277, comma 2: se tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento è cambiata la moneta avente corso legale (come è accaduto con il passaggio dalla lira all'euro), si paga con la nuova moneta ragguagliata al valore della prima.
- **Valore reale:** indica il potere di acquisto della moneta ed è indicato in termini di confronto con altri beni (es. oro) o con valute straniere (es. dollaro, sterlina, è espresso allora dal cambio).
- Altra **funzione** del danaro: misura generale dei valori.
- Le obbligazioni pecuniarie rientrano nella categoria delle **obbligazioni generiche**. La prestazione che ha ad oggetto la consegna di una somma di danaro non diventa mai impossibile.
- Rapporto moneta/**mezzi succedanei di pagamento** (assegni, carte di credito). V. Cass. S.U., 18.12.2007, n. 26617, sul pagamento a mezzo assegno circolare.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

### ➤ **Principi:**

- a) **nominalistico**: inteso in senso ampio è il principio di rilevanza giuridica del valore nominale del denaro; inteso in senso specifico (v. art. 1277, comma 1, c.c.), è la regola secondo la quale le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità al loro importo nominale;
- b) naturale **fecondità del denaro**: il danaro è un bene produttivo, produce frutti civili, ossia gli interessi. La disponibilità nel tempo del denaro altrui va pagata perché integra un obiettivo vantaggio economico (interessi corrispettivi);
- c) **interessi moratori**: art. 1224, danni nelle obbligazioni pecuniarie.

➤ L'applicazione del **principio nominalistico** comporta l'irrilevanza delle variazioni del valore reale della valuta: estinzione del debito con pagamento in moneta per un importo pari all'ammontare nominale del debito a prescindere dal valore reale della valuta; **rischio** del deprezzamento (**inflazione**) per il **creditore**.

➤ **Correttivi** alla perdita di potere d'acquisto della moneta: **clausole monetarie o di indicizzazione**, cioè clausole che prevedono l'adeguamento del debito di somma di denaro al valore della moneta al tempo del pagamento, utilizzando come parametro il valore di una moneta straniera, dell'oro, di una merce o l'indice del costo della vita.

➤ **OBBLIGAZIONE DI VALUTA**: debito che ha sin dall'origine per oggetto la consegna di una somma di danaro determinata nel suo ammontare o determinabile con riferimento a parametri fissi (es.: 5% del fatturato del 2007), soggetto pertanto al principio nominalistico.

Es.: debito di prezzo conseguente ad una vendita; debito avente ad oggetto la retribuzione della prestazione lavorativa; debito da restituzione di un mutuo.

➤ **OBBLIGAZIONE DI VALORE**: ricorre quando la somma di danaro è dovuta non come bene in sé (mezzo di scambio), ma come valore di un altro bene. Ad essa non si riferisce il principio nominalistico. Qui la moneta viene in considerazione solo nel momento in cui il debito deve essere liquidato, dunque come mezzo che rappresenta un valore.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

Es.: obbligazione di risarcire i danni nascente da responsabilità contrattuale o da fatto illecito (il debitore viene condannato a corrispondere il valore della cosa al momento della liquidazione – determinazione dell'ammontare del danno espresso in danaro – convenzionale o giudiziale); artt. 874 e 875 (pagamento di una somma di danaro equivalente alla metà del valore del muro e del suolo altrui di cui si acquista la proprietà in comunione); art. 938 (pagamento di una somma di danaro equivalente al doppio del valore del suolo altrui di cui si acquista la proprietà).

- Luogo adempimento: art. 1182, comma 3, c.c., nel domicilio del creditore al momento della scadenza (*portable*).
- Art. 1278. Moneta non avente corso legale nello Stato, facoltà per il debitore di pagare con moneta legale (cambio al giorno della scadenza), salvo clausola effettivo (art. 1279).

### INTERESSI (art. 820, comma 3, c.c.)

- Frutti civili dovuti come corrispettivo del godimento della cosa.
- Formano oggetto di un'obbligazione pecuniaria accessoria e si aggiungono, quali frutti civili, ad un'obbligazione pecuniaria avente carattere principale (capitale).
- Gli interessi sono prestazioni **accessorie**, **omogenee** rispetto alla prestazione principale, alla quale si aggiungono per effetto del **decorso del tempo**, e sono commisurate ad un'**aliquota** della stessa.
- **Caratteri** dell'obbligazione di interessi rispetto alla obbligazione principale (capitale):
  - accessorialità;
  - pecuniarietà (omogeneità);
  - periodicità: maturano temporalmente e sono dovuti a scadenze periodiche;
  - percentualità (la misura percentuale è detta **saggio**).
- Tipologia in base alla **funzione** economica.

## 12. Obbligazioni. Regole generali e adempimento (lezione)

- a) **INTERESSI CORRISPETTIVI**, art. 1282 c.c.: sono quelli prodotti di diritto dai crediti liquidi ed esigibili ed hanno la funzione di corrispettivo per l'uso del denaro da parte del debitore. Principio della fertilità del danaro = funzione **remunerativa**. Sono dovuti al tasso legale o al tasso convenzionale più elevato eventualmente pattuito dalle parti.
- b) **INTERESSI MORATORI**, art. 1224 c.c.: presuppongono lo stato di mora (mora che in questo caso è automatica o *ex re* ai sensi degli art. 1219 n. 3 e 1182, comma 3) e svolgono una funzione **risarcitoria**, risarciscono infatti il danno correlato al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Sono dovuti al tasso legale o al maggior tasso convenzionale eventualmente pattuito per gli interessi corrispettivi. Art. 1224, ultimo comma: diritto del creditore a pretendere al maggior danno (per es., da svalutazione monetaria).
- **D.lgs. n. 231/2002**: disciplina speciale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali tra imprese e/o liberi professionisti e tra questi e la P.A. (Pubblica amministrazione).
- c) **INTERESSI COMPENSATIVI**, riferimento normativo art. 1499 c.c.: sono quelli prodotti da crediti liquidi, ma non ancora esigibili, come gli interessi decorrenti sul prezzo della vendita non ancora esigibile qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi. Hanno una funzione **remunerativa**.
- In base alla **fonte** si distinguono:
- a) **INTERESSI LEGALI**: previsti dalla legge o da altro atto normativo, art. 1284 saggio fissato con decreto ministeriale. Dal 1.01.2008 pari al 3% annuo.
- b) **INTERESSI CONVENZIONALI**: previsti per contratto o altro titolo negoziale. Di norma, le clausole delle convenzioni tra privati che disciplinano la materia degli interessi sono dirette a modificarne il regime legale, in particolare per quanto attiene al tasso o saggio di produzione, che viene modificato in aumento.  
**Art. 1284** ult. co.: gli interessi ultralegali devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Forma scritta *ad substantiam* (ipotesi di nullità parziale con sostituzione automatica).

Limite massimo: usura art. 1815 comma 2 – l. n. 108/1996 limite oggettivo: tasso soglia pari al tasso medio globale per operazioni analoghe, aumentato della metà.

### ANATOCISMO

- Capitalizzazione degli interessi cd. semplici, diritto agli interessi sugli interessi.
- **Art. 1283.** – Norma a tutela del debitore secondo la quale in mancanza di usi contrari (normativi), gli interessi scaduti (semplici) possono produrre a loro volta interessi (composti) solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza, purché siano dovuti almeno per sei mesi.
- Gli **usi contrari** che possono legittimare una regola diversa (più svantaggiosa per il debitore) devono essere usi **normativi** (consuetudini) per la cui sussistenza occorre, come già spiegato nella lezione dedicata alle fonti del diritto:
  - 1) l'elemento materiale: comportamento, non previsto da alcuna norma positiva, tenuto dalla generalità dei consociati in una certa area territoriale, con caratteristiche di uniformità e di ripetizione nel tempo;
  - 2) l'elemento psicologico: la cd. *opinio iuris ac necessitatis*, ovvero la convinzione di adempiere ad un precetto giuridico.

Gli usi vigenti in materia bancaria sono **usi negoziali**, tale era la previsione dell'anatocismo trimestrale a favore della banca praticata fino a non molto tempo fa. La Cassazione è intervenuta sulla questione, affermando la nullità di tali patti per contrarietà all'art. 1283.

D.lgs. '99: modifica art. 120, comma 2, TUB (D.lgs. n. 385/1993), stabilendo la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.